

STUDIO DEI NOTAI
RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI
Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219
20149 MILANO



Repertorio n.26903

Raccolta n. 9987

Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici)
il giorno 27 (ventisette)
del mese di dicembre
ad ore 10.45 (dieci e quarantacinque).

In Milano, nel mio studio in via Carcano n.47.

Avanti a me Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Denti Antonio**, nato a Crema il 17 luglio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Amministratore Unico e nell'interesse della società per azioni:

"Comfort Hotels & Resort S.p.A."

con sede in Milano, viale Umbria n.126, capitale euro 185.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 08502480968, iscritta al R.E.A. di Milano col n. 2030660, mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in via totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche statutarie finalizzate alla introduzione di azioni speciali denominate "Azioni di categoria A" ed all'emissione di strumenti finanziari;
2. aumento di capitale a pagamento da euro 185.000 a massimi euro 377.500 e così per massimi euro 192.500, mediante emissione di massime n.92.500 azioni ordinarie e di massime n.100.000 azioni di Categoria A, da nominali euro 1,00, con sovrapprezzo di euro 5,50 per ogni azione;
3. modifiche del quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria;
4. delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea si svolge come segue. Presiede a' sensi di statuto il comparente, il quale, effettuate le verifiche di legge, constata e dà atto che:

- è rappresentato l'intero capitale sociale di titolarità di:

* **So.Fin S.r.l.**, per n. 166.500 azioni, pari al 90% del capitale, qui a mezzo il signor Denti Riccardo per delega in atti;

* **DBS Group International Trust Company S.r.l.**, (Trustee del Trust I&G Trust), titolare di n. 18.500 azioni, pari al 10% del capitale, qui a mezzo il signor Ferri Massimiliano per delega in atti;

- è presente l'Amministratore unico, sopra comparso;

- del Collegio sindacale, composto di tre membri, è presente in questo luogo il Sindaco effettivo Caffi Giuliano, mentre assiste in conferenza telefonica previa chiamata del Presidente (modalità di tenuta dell'assemblea espressamente prevista dall'art. 9 dello Statuto) il Presidente del Collegio sindacale Garletti Adriano che dichiara di poter chiaramente seguire i lavori assembleari;

- è assente giustificato il terzo Sindaco effettivo. CALVANO MATTEO

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno anche in assenza di formale convocazione essendo la stessa totalitaria, con, in particolare, la presenza dell'intero capitale sociale, dell'Amministratore unico e della maggioranza dei membri del Collegio sindacale.

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
di Milano 1

il 27/12/2016

al n. 44687

Serie 1T

Euro 200,00



Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la proposta, propedeutica al deliberando aumento, di introdurre nello statuto la previsione di azioni di categoria speciale denominate "azioni di categoria A", illustrandone le caratteristiche; fa presente che, in seguito all'introduzione della nuova categoria di azioni, verrebbe introdotta in statuto anche la regolamentazione delle assemblee speciali; il Presidente illustra quindi i motivi per i quali si rende opportuno prevedere che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la società possa emettere strumenti finanziari.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare a pagamento il capitale mediante emissione di massime n. 192.500 azioni da nominali euro 1,00, di cui n. 92.500 azioni ordinarie e di n.100.000 azioni di Categoria A, e così per massimi euro 192.500,00 con sovrapprezzo di euro 5,50 per azione, aumento da offrire in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441 C.C. ovvero, ove consti la rinuncia al diritto di opzione loro spettante da parte dei soci, da offrire in sottoscrizione anche a terzi.

Relativamente al proposto aumento di capitale, il Presidente dichiara ed attesta che il capitale è integralmente sottoscritto e versato e che la società non presenta attualmente perdite, qualificate o meno, come anche risulta dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016, approvata dall'assemblea dei soci del 16 dicembre 2016 e come anche conferma il Sindaco Caffi Giuliano a nome dell'intero Collegio.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la proposta di innalzare il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea, quindi, con votazione per alzata di mano dei rappresentanti l'intero capitale,

unanime delibera

1.) di introdurre nello statuto la previsione di azioni di categoria speciale denominate "azioni di categoria A", introducendo il seguente nuovo articolo 6. bis):

"Art. 6. bis) Azioni speciali

Le azioni di categoria speciale denominate azioni di categoria A attribuiscono ai soci i medesimi diritti delle altre azioni denominate azioni ordinarie con l'eccezione di quanto segue:

* Esse hanno diritto di voto limitato alle sole delibere delle assemblee straordinarie

* Esse avranno diritto, sui soli utili di esercizio di cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione, ad un dividendo in misura doppia rispetto alle azioni ordinarie.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea straordinaria – i futuri aumenti di capitale che siano offerti in opzione a tutti i soci dovranno avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e di categoria A e offerte in opzione ai titolari delle rispettive azioni in proporzione alla partecipazione posseduta; le eventuali azioni ordinarie inoptate saranno offerte preliminarmente ai titolari di azioni ordinarie e viceversa.”;

2.) di introdurre nello statuto la regolamentazione delle assemblee speciali, introducendo il seguente nuovo articolo 12. bis):

"Articolo 12 bis) Assemblee speciali.

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di



voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- d) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce relative ai diritti dei titolari di speciali categorie di azioni e strumenti finanziari;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale compresa la loro forma e le loro maggioranze è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alle assemblee straordinarie della società.

Gli Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

Le comunicazioni relative all'esito delle delibere dell'assemblea speciale si intenderanno validamente effettuate mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo che attesti, sulla base delle risultanze del relativo libro delle assemblee speciali, gli esiti delle votazioni.”;

3.) di introdurre nello statuto la previsione che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la società possa emettere strumenti finanziari, introducendo il seguente nuovo articolo 7. bis):

“Articolo 7 bis) Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze prescritte per tali assemblee e con l'intervento degli azionisti aventi diritto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.”;

4.) di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 185.000 (cento ottantacinque mila virgola zero zero) a massimi euro 377.500,00 (trecento settantasette mila cinquecento virgola zero zero), e così per massimi euro



192.500,00 (cento novantadue mila cinquecento virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 92.500 (novantadue mila cinquecento) azioni ordinarie e di massime n. 100.000 (centomila) azioni di Categoria A, tutte da nominali euro 1,00, con sovrapprezzo di euro 5,50 (cinque virgola cinquanta) per ogni azione;

5.) di dare mandato all'Organo amministrativo, stante la rinuncia al diritto di opzione loro spettante da parte dei soci qui confermata, per dare senz'altro esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale da offrire in sottoscrizione a terzi e da attuarsi, anche in più tranches e in via scindibile, entro il termine del 31 (trentuno) gennaio 2017 (duemiladiciassette);

6.) di modificare a seguito di quanto sopra deliberato il primo comma dell'art. 6 (sei) dello Statuto (dando atto che il capitale resta attualmente composto da sole azioni ordinarie e con introduzione di una norma programmatica relativamente al deliberato aumento) come segue:

"Articolo 6 – Capitale Sociale e azioni
Il capitale sociale ammonta ad euro 185.000,00 ed è diviso in n. 185.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. L'assemblea straordinaria del 27 dicembre 2016 ha deliberato aumento del capitale per massimi euro 192.500,00 da sottoscrivere in via scindibile entro il 31 gennaio 2017.";


7.) di modificare il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria, prevedendo che la stessa deliberi sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, modificando conseguentemente l'art. 11 (undici) dello Statuto come segue:

"Articolo 11.) Deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le assemblee straordinarie delibereranno sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.";

8.) di delegare ed autorizzare il legale rappresentante *pro tempore*, per procedere a tutti gli incumbenti relativi all'aumento di capitale sopra deliberato, con facoltà di deposito dello statuto aggiornato e per introdurre nel testo del presente verbale ed *infra* allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte richieste per l'eventuale omologazione e per l'iscrizione;

9.) di dare atto che, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello Statuto, che porta l'introduzione dei nuovi articoli 6. bis), 7. bis) e 12. bis) e la modifica degli articoli 6 ed 11, viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente sotto "A".
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ad ore 11.05 (undici e cinque).
Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive omessa per sua volontà la lettura dell'allegato.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per sei pagine e sin qui della quarta.

F.to Denti Antonio
F.to Ruben Israel



Allegato "A" del n. di repertorio 20903/9987

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

Comfort Hotels & Resort S.p.A.

Articolo 2.) Sede.

La società ha sede nel Comune di Milano.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Nelle forme di legge, potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie ed amministrative, filiali, succursali, agenzie, recapiti ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3.) Oggetto.

La società ha per oggetto:

- la gestione, management, l'assistenza, la consulenza, e la direzione di imprese, anche tramite contratti di gestione e/o di franchising e affiliazione, di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, agriturismo e case di accoglienza sia stagionali che annuali, R.S.A., case di cure per anziani, di agenzie di viaggio, nonché di altre imprese operanti nel settore turistico in genere, in quello della ristorazione ed in settori affini ai predetti, quali ristoranti, paninoteca, bar, rosticceria, pizzeria, similari esercizi anche dotati delle strutture necessarie alla manifattura dei prodotti somministrati nel loro interno;
- la promozione, la vendita e la diffusione dei soggiorni presso gli enti gestiti, ogni operazione di pubblicità e di marketing connessa all'attività di gestione, anche per conto di società collegate e di terzi;
- l'attività di vendita e di gestione di prodotti turistici - alberghieri con la formula del multiaffitto, multiproprietà, time share;
- l'attività editoriale connessa all'oggetto sociale, con esclusione di pubblicazioni e quotidiani;
- la attività di servizi volta ad agevolare la ricerca, la selezione e l'addestramento del personale alberghiero, nonché di collaboratori e/o professionisti cui affidare le attività ricettive e ricreative dello sport e del tempo libero;
- l'istituzione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- l'esercizio diretto o indiretto di negozi di vendita al minuto in connessione con l'attività alberghiera e non.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

Articolo 4.) Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La società potrà ugualmente essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5.) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.



CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta ad euro 185.000,00 ed è diviso in n. 185.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. L'assemblea straordinaria del 27 dicembre 2016 ha deliberato aumento del capitale per massimi euro 192.500,00 da sottoscrivere in via scindibile entro il 31 gennaio 2017.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

Art. 6. bis) Azioni speciali

Le azioni di categoria speciale denominate azioni di categoria A attribuiscono ai soci i medesimi diritti delle altre azioni denominate azioni ordinarie con l'eccezione di quanto segue:

- Esse hanno diritto di voto limitato alle sole delibere delle assemblee straordinarie
- Esse avranno diritto, sui soli utili di esercizio di cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione, ad un dividendo in misura doppia rispetto alle azioni ordinarie.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea straordinaria – i futuri aumenti di capitale che siano offerti in opzione a tutti i soci dovranno avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e di categoria A e offerte in opzione ai titolari delle rispettive azioni in proporzione alla partecipazione posseduta; le eventuali azioni ordinarie inoptate saranno offerte preliminarmente ai titolari di azioni ordinarie e viceversa.

Articolo 7.) *Conferimenti e versamenti infruttiferi.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7. bis) Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze prescritte per tali assemblee e con l'intervento degli azionisti aventi diritto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9.) *Convocazione, intervento e voto.*

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata, con le modalità previste dalla legge, anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, qualora la legge lo imponga con norme inderogabili.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. L'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventuti dislocati in più



luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 11.) *Deliberazioni.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le assemblee straordinarie delibereranno sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 12.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 12. bis) *Assemblee speciali.*

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- d) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce relative ai diritti dei titolari di speciali categorie di azioni e strumenti finanziari;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente,



dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale compresa la loro forma e le loro maggioranze è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alle assemblee straordinarie della società.

Gli Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

Le comunicazioni relative all'esito delle delibere dell'assemblea speciale si intenderanno validamente effettuate mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo che attesti, sulla base delle risultanze del relativo libro delle assemblee speciali, gli esiti delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da due a sette, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 14.) Cause di decadenza.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Qualora il consiglio sia composto da due membri e venga nominato un consigliere delegato, in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato si intende decaduto l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori, fermo restando che la decadenza degli amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.

Articolo 15.) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 16.) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate,



qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 17.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 18.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

Potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19.) Nomina.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Al collegio sindacale, oltre al controllo della gestione sociale, è attribuito il controllo contabile, ove consentito dalla legge e salva diversa deliberazione da parte dell'assemblea ordinaria.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Articolo 20.) Retribuzione.

La retribuzione annuale dei sindaci dev'essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 22.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento



Articolo 23.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

F.to Denti Antonio

F.to Ruben Israel



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico). Milano, data dell'apposizione della firma digitale

